



COMUNE DI SAN VITO
Provincia di Cagliari

Allegato A) alla deliberazione del
C.C. n. 46 del 06/08/2013
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL SARRABUS
dei COMUNI di
SAN VITO, MURAVERA, VILLAPUTZU, CASTIADAS, VILLASIMIUS

STATUTO
STATUTO

Titolo 1
(Configurazione giuridica - finalità - partecipazione e mezzi)

Art. 1
(Configurazione giuridica)

Al fine di concorrere alla diffusione dell'istruzione musicale i Comuni di San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas, Villasimius istituiscono nel proprio territorio la Scuola Civica di Musica.

La Scuola Civica di Musica è una struttura culturale permanente di istruzione musicale, senza finalità di lucro, aperta alla partecipazione e al servizio della comunità dei Comuni territorialmente vicini di San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas, Villasimius che ne hanno promosso la costituzione e che intendono perseguire la gestione associata del servizio di istruzione musicale a favore dei residenti nell'ambito territoriale dei Comuni interessati, costituito mediante la forma associativa della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

E' ammessa l'adesione di altri comuni che abbiano interesse a partecipare alla gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica e presentino formale istanza al Comune capofila. L'adesione da parte di altri comuni non si configura come modifica statutaria.

La Scuola Civica di Musica ha sede nel Comune di San Vito, comune capofila.

Per volontà degli enti locali associati, l'istruzione musicale, come scaturente dalle attività prevalenti e collaterali della Scuola Civica di Musica, è qualificata quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 2
(Partecipazione)

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto la scuola potrà attuare forme di collaborazione con altre Istituzioni pubbliche o private, o associazioni senza scopo di lucro, operanti con esperienza pluriennale nel settore della formazione musicale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Il Comune Capofila, su proposta della conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, potrà prevedere l'affidamento della gestione della Scuola Civica di Musica a un'associazione o a un ente scelto attraverso l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

La convenzione tra i Comuni stabilisce, oltre le finalità previste dal presente Statuto, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Potranno essere aperte sedi distaccate della Scuola presso i Comuni associati, per consentire le pari opportunità agli iscritti di tutti i paesi aderenti, anche al fine di una migliore razionalizzazione delle classi musicali.

L'apertura dei corsi dovrà essere pubblicizzata attraverso i siti istituzionali dei Comuni aderenti e il sito istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus e con tutte le forme di comunicazione più adeguate per consentire e favorire l'adesione più ampia possibile.

Art. 3 (Finalità)

La Scuola ha lo scopo di diffondere, nelle Comunità locali, l'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale e intellettuale, in particolare dei giovani, oltre al rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio.

La Scuola opera nel territorio realizzando una serie di servizi d'interesse musicale, in particolare, contribuisce alla diffusione della cultura musicale attraverso:

- a)** l'organizzazione di una struttura scolastica stabile che consenta la partecipazione di ogni cittadino alle attività istituite. In particolare, le programmazioni didattiche saranno elaborate tenendo conto delle seguenti finalità della Scuola:
 1. permettere che i cittadini di ogni età acquisiscano gli elementi indispensabili per la formazione di una cultura musicale di base;
 2. offrire agli allievi l'opportunità di accedere, attraverso un'adeguata preparazione, ai Conservatori di Stato;
 3. diffondere, integrando l'offerta formativa delle altre Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;
 4. offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero formarsi, e capace altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, anche presso i Conservatori musicali;
 5. collaborare con la propria struttura organizzativa, per la realizzazione di programmi e iniziative culturali promosse da istituzioni, enti, gruppi, associazioni e realtà musicali locali;
 6. promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali o con altri Istituti (Enti, privati o Associazioni) conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi, ricerche anche innovative utili alla divulgazione in ogni settore della cultura musicale, con particolare riguardo alla tradizione musicale sarda;
- b)** l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica della musica rivolti ad operatori, educatori ed insegnanti, facenti capo alle strutture prescolari e scolari del territorio;
- c)** l'organizzazione di lezioni-concerto rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado;
- d)** l'organizzazione di corsi di perfezionamento rivolti agli studenti di Conservatori, ai giovani concertisti, ai docenti e agli operatori culturali;
- e)** l'ideazione e organizzazione di attività concertistiche;
- f)** la promozione e il coordinamento, in collaborazione con altri Istituti o Enti, di iniziative di ricerca, di dibattito e di divulgazione in ogni settore della vita musicale;
- g)** la promozione della musica e delle tradizioni musicali sarde;
- h)** la qualificazione e valorizzazione dei gruppi musicali e corali locali;
- i)** la promozione e l'organizzazione di manifestazioni musicali, spettacoli e dibattiti.

La Scuola si propone l'obiettivo di offrire un servizio stabile, programmato sulla base della domanda di istruzione musicale proveniente in particolare dal mondo giovanile e dall'associazionismo culturale, idoneo a garantire percorsi formativi sistematici e qualificati con il metodo del rigore didattico.

La scuola opera nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dagli organi istituzionali dei Comuni aderenti.

La Scuola provvede al perseguimento dei propri fini utilizzando le proprie strutture e richiedendo eventualmente l'uso di altre strutture messe a disposizione dai Comuni aderenti alla Scuola medesima, nonché da parte degli organismi privati previsti all'art. 2.

Art. 4
(Ammissione alla Scuola)

Le modalità di ammissione alla Scuola e di dimissione dalla Scuola, oltre alle modalità di funzionamento dei servizi della Scuola, sono stabilite nel Regolamento Generale della Scuola che viene approvato dai Consigli Comunali dei Comuni associati.

L'accesso alle attività della Scuola Civica di Musica è consentito a tutti, con priorità per coloro che hanno la residenza nei Comuni di San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas, e Villasimius.

Art. 5
(Mezzi finanziari e patrimoniali)

La Scuola è dotata di mezzi e personale idoneo per il proprio funzionamento, nonché di arredi, strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:

- i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna concessi ai Comuni ai sensi della L.R. 15.10.1997 n° 28;
- le quote di partecipazione dei Comuni associati, anche nella forma di contributo alle famiglie sulle spese sostenute per l'accesso ai corsi e per la frequenza;
- eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a sostegno dell'attività della Scuola;
- le quote d'iscrizione e di frequenza versate dagli allievi secondo quanto verrà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale del Comune capofila, su proposta del Consiglio di Amministrazione o della conferenza dei Sindaci dei Comuni associati (qualora il Consiglio di Amministrazione non si sia ancora insediato).

Il patrimonio della Scuola, escludendo l'evenienza di acquisire beni immobili, consisterà in tutti i beni mobili inventariabili che entreranno a far parte della dotazione strumentale della Scuola. Di tutti i beni appartenenti alla scuola dovrà essere redatto un inventario patrimoniale secondo le norme amministrative e contabili in vigore.

Non apparterranno al patrimonio della Scuola i locali comunali messi a disposizione per la sede della Scuola e ogni altro bene messo a disposizione da chiunque in comodato d'uso.

In caso di scioglimento della Scuola, il patrimonio della stessa sarà devoluto nell'ordine:

- a) ai Comuni associati, per quanto utilizzabile nei servizi di istituto ed in proporzione alle quote di partecipazione al servizio stabilite in sede di convenzione o con atto separato;
- b) alle Istituzioni Scolastiche presenti nel territorio;
- c) alle Associazioni musicali e/o corali comunali operanti nell'ambito dei Comuni associati.

Il Regolamento Generale della Scuola può prevedere, limitatamente a brevi periodi di tempo e disciplinandola adeguatamente, la concessione in uso di strumenti musicali o altro materiale alle Associazioni che li richiedessero per lo svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale.

Per la gestione delle risorse finanziarie, la Scuola Civica di Musica potrà aprire un proprio conto corrente presso un Istituto Bancario.

Titolo II
(Organi della Scuola e loro funzionamento)

Art. 6
(Organizzazione e gestione della scuola)

Il Comune di San Vito esercita le funzioni ed i compiti che ad esso spettano in forza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e della convenzione fra gli enti associati e adotta, attraverso il Responsabile di Servizio preposto alla relativa funzione, gli atti gestionali preordinati al regolare funzionamento della Scuola nel rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del presente Statuto, del Regolamento della Scuola e di ogni altra normativa applicabile. Il Comune di San Vito detiene la responsabilità di controllo gestionale, amministrativo e patrimoniale in relazione ai beni posseduti o affidati alla Scuola Civica di Musica.

Per l'esercizio delle competenze di cui al comma precedente il Comune di San Vito individua nel Responsabile del Servizio Affari generali, il Responsabile della Scuola Civica di Musica nei rapporti con l'Amministrazione Regionale.

Art. 7
(Organi della Scuola)

Gli organi della Scuola sono:

- Il Presidente della Scuola Civica di Musica;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore Artistico-Didattico;

Gli organi consultivi sono:

- Il rappresentante dei docenti;
- Il rappresentante dei genitori;
- Il rappresentante degli allievi.

I rappresentanti hanno, quale referente, il Direttore Artistico-Didattico (da qui in avanti "Direttore") della Scuola Civica di Musica.

Le funzioni di ciascun organo sono definite dallo Statuto.

Gli Organi della Scuola Civica di Musica operano e si riuniscono nei locali del Comune Capofila.

Le funzioni di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola e la loro partecipazione alle sedute del Consiglio sono volontarie e gratuite.

Art. 8
(Il Presidente della Scuola Civica di Musica)

Il Presidente della Scuola Civica di Musica è il Sindaco del Comune capofila.

Il Presidente della Scuola Civica di Musica esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dal Regolamento della Scuola.

Il particolare, il Presidente:

- ha la rappresentanza della Scuola e cura i rapporti con gli Enti;
- convoca e presiede la prima seduta del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di Musica, stabilendo l'ordine del giorno della seduta;

- sovrintende all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al funzionamento della Scuola Civica di Musica;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con gli enti associati, con le altre amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altri organismi e/o associazioni interessate al campo di attività della Scuola.

In caso di assenza od impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Sindaco del Comune capofila.

Art. 9 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è composto dall'Assessore alla pubblica istruzione o alla cultura, o altro assessore appositamente delegato dal Sindaco, di ciascuno dei comuni associati; Il Direttore parteciperà alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Il Direttore sarà convocato solo quando si presenti l'esigenza esplicitata attraverso l'invito inoltrato con preavviso di minimo tre giorni, fatte salve le comunicazioni a carattere d'urgenza per le quali saranno sufficienti 24 ore.

Qualora l'intervento del Direttore sia richiesto al di fuori del periodo contrattuale, sarà riconosciuto allo stesso un gettone di presenza atto a giustificare le spese di viaggio.

Ogni assessore componente del Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino alla scadenza del mandato elettorale.

A conclusione del mandato i componenti continueranno a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo assessore.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata comunicazione all'Ente o all'Organo che ha proceduto alla nomina.

La cessazione del mandato elettivo da parte degli assessori, per qualsiasi causa, presso i rispettivi Comuni, comporta la cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza, dimissioni o morte dell'assessore componente del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco del Comune interessato provvederà a comunicare il nominativo del nuovo assessore nominato in sostituzione.

Art. 10 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

L'attività del Consiglio di Amministrazione della Scuola è collegiale.

La riunione sarà ritenuta valida se sarà presente la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di previsione, allegandovi il programma delle attività da svolgere durante l'anno;
- approva il rendiconto della gestione della Scuola, allegandovi una relazione sulla attività svolta e sui risultati ottenuti. Il bilancio e rendiconto della gestione, una volta approvati, saranno trasmessi al Sindaco del Comune capofila per l'approvazione definitiva con deliberazione della giunta comunale;

- approva su proposta del Direttore la programmazione annuale dell'attività della Scuola individuando gli obiettivi e le risorse da utilizzare nell'anno di riferimento nonché le relative spese;
- verifica la rispondenza dei risultati dell'attività gestionale della Scuola alla programmazione, presentando nell'apposita relazione annuale i risultati alle Amministrazioni dei Comuni associati;
- approva ogni specifico Regolamento interno necessario per disciplinare aspetti inerenti la gestione della Scuola, sulla base del regolamento della Scuola approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati;
- approva gli indirizzi di programmazione didattica, cui deve attenersi l'attività dei docenti, sulla base di una documentata proposta dal Direttore;
- approva la programmazione di tutte le iniziative, manifestazioni musicali, di spettacolo e di promozione, sulla base di una proposta del Direttore;
- propone, alla Giunta del Comune capofila, le quote d'iscrizione e di frequenza da versare da parte dagli allievi.

Art. 11 **(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata con atto del Sindaco del Comune capofila ed è presieduta dallo stesso.

Nella stessa prima seduta, i Consiglieri procedono, a scrutinio palese per alzata di mano, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti tra gli assessori.

Sarà eletto Presidente e Vice Presidente colui che consegue, con votazione separata, la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Scuola.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta lo stesso Consiglio e lo presiede; provvede al proficuo funzionamento dell'organo, esercita i poteri necessari per lo svolgimento ordinato delle discussioni e delle votazioni e ispira la propria azione al rispetto dello statuto e del regolamento della scuola.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, e in caso di numero dispari con arrotondamento aritmetico.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte mediante l'adozione di deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con il sistema della votazione palese, fatta eccezione per le questioni concernenti persone, dovendosi procedere in tale caso a votazione a scrutinio segreto.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere pubblicate nell'albo pretorio del Comune capofila e nel sito web istituzionale dei Comuni associati.

Le sedute del Consiglio hanno luogo di norma una volta ogni trimestre ed in ogni caso entro il 30 settembre per la programmazione annuale dell'attività della Scuola ed entro il 30 giugno per l'approvazione della relazione sul rendiconto della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per iscritto, tramite avviso di convocazione, almeno tre giorni prima (ventiquattro ore in caso di urgenza) della riunione, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in via straordinaria su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione della Scuola non sono pubbliche; ad esse partecipa, in qualità di segretario verbalizzante, il segretario della Scuola, o in caso di sua assenza un dipendente del Comune capofila di categoria non inferiore alla C.

Ciascun Consigliere ha facoltà di richiedere che siano verbalizzate eventuali motivazioni di voto da lui adottate.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.

Gli atti deliberativi del Consiglio sono concessi in copia.

Art. 12 **(Il Direttore Artistico-Didattico della Scuola)**

Il Direttore della Scuola è il responsabile organizzativo ed esecutivo, e cura la supervisione degli aspetti didattici e/o artistici coerentemente con i programmi e gli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

E' responsabile del coordinamento generale della Scuola nonché della preparazione tecnico-artistica di tutte le iniziative, manifestazioni, spettacoli, saggi e concerti musicali in programma.

Il Direttore è un soggetto in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, documentata da adeguati titoli e/o valido curriculum, selezionato attraverso una procedura ad evidenza pubblica, per titoli e colloquio, e che, di norma, non ricopra il medesimo ruolo in altre Scuole Civiche di Musica della Sardegna.

Il rapporto tra la Scuola e il Direttore è disciplinato da apposito contratto.

Il Direttore:

- predispone il piano annuale dell'attività scolastica, didattica e artistica e lo sottopone al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- coordina i lavori per la realizzazione degli indirizzi artistico-didattici della scuola attraverso la consegna degli stessi al Corpo Docente;
- cura l'organizzazione tecnico didattica dei corsi;
- coordina il Corpo Docente nello svolgimento delle funzioni;
- programma l'azione educativa e formativa in conformità alle finalità statuite e nell'ambito degli indirizzi adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce il calendario delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi e degli esami finali, nonché la formazione delle relative Commissioni;
- consegna, nel rispetto del principio della libertà della strategia didattica, le linee guida dei programmi didattici sulla base delle specifiche esigenze della realtà culturale locale;
- è responsabile dell'organizzazione interna e della didattica della Scuola, formula i criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti ai corsi, l'articolazione dell'orario delle lezioni, stila il calendario annuale delle lezioni per ciascuno dei Docenti;
- determina il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola pubblica e, ai fini della valutazione intermedia degli allievi, stabilisce la ripartizione dell'anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;
- vigila, con responsabilità diretta, sul regolare andamento disciplinare e didattico della scuola assumendo le necessarie misure disciplinari previste dal Regolamento della Scuola;
- cura i rapporti con gli uffici comunali per quanto riguarda gli aspetti e le esigenze strutturali della Scuola;
- convoca e presiede, fuori dagli orari delle lezioni, il "Corpo Docente", ne coordina il lavoro di programmazione didattica e trasmette i deliberati al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- redige annualmente la propria relazione sui risultati dell'attività didattica e artistica, oltre alla descrizione relativa il funzionamento della Scuola nell'anno decorso, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio, per essere allegata alla relazione finale sull'andamento della Scuola, da proporre al Presidente del CdA per l'approvazione da parte del Consiglio, entro il primo settembre di ogni anno;
- vigila sul corretto utilizzo e sulla conservazione di tutto il materiale della scuola ed è responsabile della sua conservazione e amministrazione;
- è responsabile della buona tenuta dei registri e del funzionamento di tutti i servizi a cui è preposto;
- compatibilmente con le esigenze della Scuola, esprime parere motivato per la concessione in uso per limitatissimi periodi di tempo e dietro adeguate garanzie, strumenti musicali non personali o altro materiale di proprietà della Scuola Civica di Musica alle Associazioni che li richiedessero per proprie giustificate esigenze formative e di spettacolo in relazione ad iniziative di particolare rilievo sociale;
- propone al CdA la nomina di una commissione composta da tre membri preposta all'assegnazione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. 15 ottobre 1997, n. 28;
- presenta richieste al Responsabile del Servizio competente del Comune capofila per l'adozione degli atti gestionali che riguardano il funzionamento e la gestione della Scuola Civica di Musica.

Ulteriori specifiche riferite ai compiti e le funzioni del Direttore Artistico sono definite dal Regolamento generale della Scuola.

Art. 13

(I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli allievi)

Il rappresentante dei docenti è nominato dal Corpo Docente appositamente convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina avviene con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti. Un docente designato dal Presidente del Consiglio di amministrazione svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

Il rappresentante dei genitori è nominato dall'assemblea dei genitori degli allievi, appositamente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina avviene con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti. Un soggetto designato dal Presidente del Consiglio di amministrazione svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

Il rappresentante degli allievi è nominato dall'assemblea degli allievi, appositamente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina avviene con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti. Un soggetto designato dal Presidente del Consiglio di amministrazione svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

I verbali verranno consegnati al segretario della Scuola affinché li custodisca.

I rappresentanti di cui al presente articolo sono organi consultivi a supporto dell'attività del Direttore Artistico, per l'approfondimento dei problemi della Scuola.

I rappresentanti potranno essere consultati dagli organi della Scuola Civica ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza e tutte le volte che i rappresentanti stessi chiedano di essere sentiti su questioni attinenti il funzionamento della scuola; l'audizione deve essere verbalizzata.

Art. 14

(Il segretario)

Il segretario della Scuola è preposto alle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un soggetto individuato a seguito di una selezione pubblica per titoli ed esami, tra i candidati in possesso di adeguata professionalità.

I compiti e le funzioni del Segretario sono definiti dal Regolamento generale della Scuola.

Art. 15 **(Personale Docente)**

L'organico dei docenti può variare in relazione al numero dei corsi programmati, al numero degli allievi iscritti e ai limiti imposti dalle disponibilità di bilancio.

La selezione dei docenti avverrà mediante procedura selettiva pubblica.

Le graduatorie stilate per insegnamento, predisposte da apposita Commissione, saranno compilate sulla base della valutazione di titoli (di studio, didattici e artistici) e colloquio nel rispetto dei criteri e delle modalità che verranno previsti nel bando pubblico.

Le graduatorie restano in vigore per tre anni, decorrenti dalla loro approvazione, salvo i casi in cui si esauriscano e si renda necessario riaprire i termini di presentazione delle richieste di inclusione nelle stesse.

L'insieme dei docenti costituisce il Corpo Docente.

Il Corpo Docente ha l'obbligo di:

- nominare un suo referente con il compito di rappresentanza e coordinamento generale con il Direttore Artistico;
- proporre al Direttore i programmi di studio per ogni insegnamento e i programmi d'esame interni, di adeguarli alle specifiche esigenze della Scuola, della comunità, e di favorire il coordinamento interdisciplinare attraverso la formazione di gruppi di lavoro incaricati di elaborare specifici progetti didattico-educativi;
- attenersi a tutte le direttive programmatiche, didattiche emanate dal Direttore;
- garantire la partecipazione, in ciascun Comune associato, su espressa e motivata richiesta da parte del Direttore, alle attività attinenti all'incarico stesso di docenza quali:
 - partecipazione ai lavori delle Commissioni per gli esami di passaggio e di conferma;
 - partecipazione ai lavori delle Commissioni per gli esami di ammissione;
 - preparazione e partecipazione ai saggi e ai concerti degli allievi;
 - predisposizione di lezioni concerto dei docenti;
 - predisposizione di concerti pubblici dei docenti;
 - partecipazione a stage dei docenti o di esperti esterni riferiti alla materia di competenza del docente interno.
- garantire la presenza alle riunioni, di carattere consultivo, del Corpo Docente richieste dal Direttore attraverso comunicazione scritta;
- ogni altra funzione del Corpo Docente prevista dal Regolamento generale della Scuola.

Art. 16 **(Attività amministrativo – contabile)**

L'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile della scuola viene articolata in conformità alle disposizioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Art. 17
(Patrimonio)

Di tutti i beni mobili appartenenti alla Scuola Civica di Musica dovrà essere redatto, secondo le norme amministrative contabili in vigore, un inventario patrimoniale da aggiornare annualmente. La Scuola dovrà possedere ogni anno la strumentazione tecnica e di gestione necessaria al buon funzionamento delle classi di studio in svolgimento.

I materiali comunque acquisiti dalla Scuola Civica di Musica con spese, contributi etc., conservano la loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà della Scuola stessa;

Art. 18
(Controllo)

L'attività amministrativa e contabile della scuola è soggetta al controllo del revisore dei Conti del Comune capofila.

Art. 19
(Regolamento)

L'attività didattica, organizzativa e disciplinare e i criteri di accesso sono disciplinati da un Regolamento approvato dai Consigli Comunali dei Comuni associati, che integra e completa le disposizioni del presente statuto.

Art. 20
(Scioglimento)

In caso di scioglimento della forma associativa per la gestione della Scuola, il Presidente della Scuola Civica è responsabile di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti allo stesso scioglimento.

In particolare, provvede:

- alla riconsegna del patrimonio previa redazione del relativo inventario fisico;
- all'approvazione del rendiconto della gestione;
- alla rendicontazione dell'attività svolta dalla Scuola;
- alla predisposizione di tutti gli atti contabili necessari per la cessazione dell'attività della Scuola.

Art. 21
(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente Statuto è approvato dai Consigli comunali dei Comuni associati per la gestione del Servizio della Scuola Civica di Musica intercomunale e potrà essere modificato dagli stessi anche su proposta del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Art. 22
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto o disciplinato nel presente Statuto e nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, si rinvia alle disposizioni di legge.

Per la costituzione dei rapporti di lavoro menzionati nel presente Statuto, si rinvia ai rispettivi regolamenti interni del Comune capofila.